

COMUNE MUZZANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI RADIOELETTRICI**

Ai sensi della L.R. n°19/04

ELABORATO

A

DATA

20.02.2012

SCALA

TITOLO DELL'ELABORATO:

Regolamento

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° _____ DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESP. PROCEDIMENTO

IL SINDACO

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Dott. Ing. Giorgio Della Barile Studio Tecnico

Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 421242 335 6814543


E-mail giorgio@dellabarile.com

INDICE GENERALE

▼	CAPO I	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONI
	■ 01	Oggetto e campo di applicazioni
▼	CAPO II	DEFINIZIONI
	■ 02	Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
	■ 03	Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
▼	CAPO III	SITUAZIONE ESISTENTE
	■ 04	Situazione esistente
▼	CAPO IV	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
	■ 05	Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
	■ 06	Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar
	■ 07	Tabelle riepilogative per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
	■ 08	Tabelle riepilogative per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
▼	CAPO V	CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
	■ 09	Prescrizioni generali
	■ 10	Prescrizioni per le zone di installazione condizionata e per le zone di vincolo
	■ 11	Indicazioni progettuali di mitigazione
▼	CAPO VI	PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI
	■ 12	Procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti
▼	CAPO VII	CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
	■ 13	Condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

▼	CAPO VIII	PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
	14	Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti
▼	CAPO IX	SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE
	15	Spese per attività istruttorie
▼	CAPO X	PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI E PERIODO TRANSITORIO
	16	Presentazione del programma localizzativo dei gestori e periodo transitorio
▼	CAPO XI	CONTROLLI
	17	Controlli
▼	CAPO XII	IMPIANTI MOBILI PROVVISORI
	18	Impianti mobili provvisori
▼	CAPO XIII	COMUNICAZIONE D ENTRATA IN SERVIZIO
	19	Comunicazione di entrata in servizio
▼	CAPO XIV	RIMOZIONE IMPIANTI
	20	Rimozione impianti
▼	CAPO XV	IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
	21	Identificazione dell'impianto
▼	CAPO XVI	SANZIONI
	22	Sanzioni
▼	CAPO XVII	PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
	23	Presentazione degli elaborati
▼	CAPO XVIII	ESECUTIVITA'
	24	Esecutività
▼	CAPO XIX	ALLEGATI

Delibera di approvazione del Consiglio Comunale n. in data

**Art. 01****OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

- [1] Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
- [2] Con il presente regolamento il Comune di MUZZANO intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge-quadro n. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dell'art. 7, comma 1 della Legge Regionale n. 19/04 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- [3] Il presente regolamento si applica agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione e alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz e con potenza superiore a 5 W. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a 130 kV ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione.
- [4] Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A., ad eccezione di quanto previsto dal capo 12 del presente regolamento;
 - c) l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici;
 - d) gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli art. 10 e 12 della Legge 36/2001.
- [5] La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente regolamento all'interno del Comune

di MUZZANO è consentita nell'ambito del territorio comunale con le limitazioni previste secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

[6] Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento.

[7] La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che negli spazi – aperti o chiusi – di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

[8] Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento comunale.

Art. 02**IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

[1] Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni, come descritte al punto 2 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata D.G.R.):

[1] Aree sensibili:

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- b) singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, strutture sportive, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- c) residenze per anziani;
- d) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

[2] Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C;
- c) aree definite "Nucleo di antica formazione" e "Nuclei minori di valore storico documentale" come da P.R.G.I. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto; nuclei urbani di antica formazione - art. 29 N.T.A. e nuclei minori di valore storico documentale - art. 30 N.T.A.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei

piani d'area.

[3] Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali come individuate in cartografia (aree normative del P.R.G.I. esclusivamente interessate da attività industriali, prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

[4] Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Art. 03

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

[1] Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni, come descritte al punto 2 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata D.G.R.):

[2] Aree sensibili:

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- b) singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, strutture sportive, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- c) residenze per anziani;
- d) pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

[3] Zone di vincolo:

- a) aree definite "Nucleo di antica formazione" e "Nuclei minori di valore storico documentale" come da P.R.G.I. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio

impianto; nuclei urbani di antica formazione - art. 29 N.T.A. e nuclei minori di valore storico documentale - art. 30 N.T.A.);

- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G.I., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

[4] Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.I.;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

[5] Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali come individuate in cartografia (aree normative del P.R.G.I. esclusivamente interessate da attività industriali, prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

[6] Zone neutre:

- a) il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione .

[7] Si assumono inoltre le definizioni di cui all'art. 3 della L. n. 36 del 22/02/2001 e all'art. 3 della L.R. n. 19 del 03/08/2004.

Art. 04**SITUAZIONE ESISTENTE**

[1] Non Esistono impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Muzzano, tuttavia la situazione riportata negli Allegati al presente regolamento è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Art. 05

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

[1] Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui al Capo II, art. 02 del presente regolamento.

[2] **Aree Sensibili.** L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree Sensibili.

[3] Solo nel caso di precisa identificazione di beni, classificati come aree sensibili, per la cui attività richiedano una puntuale copertura radioelettrica ai sensi dell'art. 3.2 della D.G.R. è ammessa la sottoscrizione di specifici accordi tra il Comune e il gestore o proprietario degli impianti, secondo quanto previsto per le zone di installazione condizionata.

[4] **Zone di Installazione Condizionata.** L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Installazione condizionata di cui al comma 3 punti a), b), c) dell'art. 02; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Installazione condizionata di cui al comma 3 punti d), e) dell'art. 02.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di ammettere l'installazione in zone condizionate solo previa presentazione di motivata documentazione comprovante l'impossibilità tecnica di installazione nelle aree di attrazione e/o presso i beni di cui al terzo comma del presente articolo (espressamente identificati ai sensi dell'art. 3.2 della D.G.R.) individuati nel presente regolamento e nei relativi allegati grafici.

[5] **Zone di Attrazione.** Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel capo VIII. In tali zone è ammesso l'utilizzo di un medesimo sostegno da parte di più gestori, sempre nel rispetto dei limiti di emissione fissati dall'ARPA.

[6] **Zone Neutre.** Nelle zone neutre l'installazione degli impianti non è soggetta a particolari limitazioni, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate, e le relative istanze sono soggette all'iter previsto dalla normativa vigente. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di ammettere l'installazione in zone neutre solo previa presentazione di motivata documentazione comprovante l'impossibilità tecnica di installazione nelle aree di attrazione e/o presso i beni di cui al terzo comma del presente articolo (espressamente identificati ai sensi dell'art. 3.2 della D.G.R.) individuati nel presente regolamento e nei relativi allegati grafici.

Art. 06**IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA E RADAR**

[1] **Aree Sensibili.** L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree Sensibili.

[2] **Zone di Vincolo.** L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Vincolo di cui al comma 3 punto a) dell'art. 03; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Vincolo di cui al comma 3 punto b) dell'art. 03 esclusivamente per gli impianti con potenza efficace in antenna sino a 500 W.

[3] **Zone di Installazione Condizionata.** L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Installazione condizionata di cui al comma 4 punti a), b) dell'art. 03; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Installazione condizionata di cui ai punti c), d) del paragrafo 2.2 della D.G.R. e dell'art.3 comma 4 del presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di ammettere l'installazione in zone condizionate solo previa presentazione di motivata documentazione comprovante l'impossibilità di installazione nelle aree di attrazione individuate nel presente regolamento e nei relativi allegati grafici.

[4] **Zone di Attrazione.** Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel capo VIII-art.14.

[5] **Zone Neutre.** Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate. In tali zone è ammessa la possibilità di adottare le procedure semplificate stabilite nel capo VIII del presente regolamento, in base alle condizioni indicate al capo VII, art. 13 comma 1 punti b) e c). Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di ammettere l'installazione in zone neutre solo previa presentazione di motivata documentazione comprovante l'impossibilità di installazione nelle aree di attrazione individuate nel presente regolamento e nei relativi allegati grafici.

Art. 07**TABELLE RIEPILOGATIVE IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI**

Tab. 1/a – Edifici e aree sensibili (vedi tavole allegate)

N. sito	Tipologia edificio	Indirizzo	Installazione
1	Scuola dell'Infanzia		vietata
2	Centro incontri ex scuole		vietata
3	Oratorio		vietata
4	Centro di spiritualità Don Bosco Centro di spiritualità		vietata
►	Aree sportive – ricreative verdi		vietata

Tab. 2/a – Zone di installazione condizionata (vedi tavole allegate)

Tipologia dell'area	Classe P.R.G.I.	Tipologia di zona di installazione condizionata (secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R.)	Installazione
Aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili	-	a	vietata
Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C	Art. 29 e 30 delle N.T. A.	b	vietata
Aree definite "Nucleo di antica formazione" e "Nuclei minori di valore storico documentale" come da P.R.G.I. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto; nuclei urbani di antica formazione - art. 29 N.T.A. e nuclei minori di valore storico documentale - art. 30 N.T.A.);	Art. 29 e 30 delle N.T. A.	c	vietata
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)	Art. 12,15 40, 41 e 42 delle N.T. A.	d	condizionata
Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area S.I.C. IT1130007		e	condizionata

Tab. 3/a – Zone di attrazione

Dati identificativi dell'area	Classe P.R.G.I.	Presenza impianti (telefonia mobile e telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione (secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R.)
Area produttiva località Mera	Comparto D1	No	a
Area produttiva località Mera (nuovo impianto)	Comparto D1	No	a
Aree produttive loc. Rocca della Fata	Comparto D1	No	a

Art. 08**TABELLE RIEPILOGATIVE IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA***Tab. 1/b – Aree sensibili*

N. sito	Tipologia edificio	Indirizzo	Installazione
1	Scuola dell'Infanzia		vietata
2	Centro incontri ex scuole		vietata
3	Oratorio		vietata
4	Centro di spiritualità Don Bosco Centro di spiritualità		vietata
▶	Aree sportive – ricreative verdi		vietata

Tab. 2/b – Zone di vincolo

Tipologia dell'area	Classe P.R.G.I.	Tipologia di zona di vincolo (secondo gli elenchi di cui al punto 2.2 della D.G.R.)	Installazione
Aree definite "Nucleo di antica formazione" e "Nuclei minori di valore storico documentale" come da P.R.G.I. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto; nuclei urbani di antica formazione - art. 29 N.T.A. e nuclei minori di valore storico documentale - art. 30 N.T.A.);	Art. 29 e 30 delle N.T. A.	a	vietata
Tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.	Art. 31, 32, 33 e 34 delle N.T. A.	b	condizionata

Tab. 3/b – Zone di installazione condizionata

Tipologia dell'area	Classe P.R.G.I.	Tipologia di zona di installazione condizionata (secondo gli elenchi di cui al punto 2.2 della D.G.R.)	Installazione
Aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili	-	a	vietata
Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C	Art. 29 e 30 delle N.T. A.	b	vietata
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)	Art. 12,15 40, 41 e 42 delle N.T. A.	c	condizionata
Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area S.I.C. IT1130007		d	condizionata

Tab. 4/b – Zone di attrazione

Dati identificativi dell'area	Classe P.R.G.I.	Presenza impianti (telefonia mobile e telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva)	Tipologia di zona di attrazione (secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R.)
Area produttiva località Mera	Comparto D1	No	a
Area produttiva località Mera (nuovo impianto)	Comparto D1	No	a
Aree produttive loc. Rocca della Fata	Comparto D1	No	a

Art. 09**PRESCRIZIONI GENERALI**

[1] Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia per i supporti che per i corpi emittenti, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione devono minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile.

[2] L'eventuale installazione di impianti su edifici aventi copertura in cemento/amianto sarà autorizzata previa bonifica della copertura tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto e nel rispetto delle regole di raccolta e smaltimento in materia.

[3] Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto e, ove tecnicamente possibile, devono essere di tipo lamellare;

[4] Per i nuovi impianti sussiste, di norma, il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo di intrusione visiva, sui tralicci destinati ad altre funzioni.

[5] Nelle installazioni su palo sono da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.

[6] La valutazione di compatibilità urbanistica e paesaggistica è formulata con specifico riferimento all'uso del territorio, tenendo conto delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio, al livello di attuazione delle previsioni di pianificazione, alle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

[7] Le domande di installazione che ricadono nelle zone di installazione condizionata e/o di vincolo (quando ammesse ai sensi degli art. 05 e art. 06) e quelle comprese nell'ambito dell'unità di rispetto paesaggistica prevista dal PRGI sono soggette al parere della Commissione Igienico Edilizia;

[8] All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato al punto 8 della D.G.R.

[9] Nel caso di installazione impianti nelle zone condizionate o su edifici esistenti in tutto il territorio comunale, i gestori dovranno adottare idonee mimetizzazioni che dovranno essere concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale al fine di migliorare l'armonizzazione con il contesto urbano.

Art. 10**PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA E PER LE ZONE DI VINCOLO**

[1] La richiesta per le aree di installazione condizionata di cui al comma 3 punti d), e) dell'art. 02 e al comma 4 punti c), d) dell'art. 03 dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni tese a minimizzare l'intrusione visiva e rendere meglio accettabile la percezione, in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99.

[2] Il Comune, all'interno delle zone di vincolo di cui al comma 3 punto b) dell'art. 03 può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni circa:

- scelta del sostegno;
- soluzioni tecnico – estetiche;
- altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio);
- divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;

[3] La richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni tese a minimizzare l'intrusione visiva e rendere meglio accettabile la percezione.

[4] Negli ambiti in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dai medesimi. In particolare il posizionamento di impianti su tutti i beni culturali di cui all'art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

[5] In seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, dove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso lo sconfinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

[6] Sono fatte salve comunque le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale, ecc.).

[1] Fatte salve le norme nazionali, regionali e locali in materia edilizia, per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento su tutto il territorio comunale dovranno essere perseguite le seguenti soluzioni:

- Per i nuovi impianti sussiste, come indicato al comma 4 art. 09, il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo di intrusione visiva, sui tralicci destinati ad altre funzioni. Nelle installazioni su palo sono esclusivamente ammesse le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione. In caso di soluzioni a palo, gli stessi dovranno essere dipinti come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
- Con precedenza rispetto alle nuove realizzazioni occorrerà verificare la fattibilità con l'Ufficio Tecnico Comunale di alloggiare gli impianti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, torri faro, strutture tecniche esistenti, ecc) prevedendo a carico dei gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree le cui zone limitrofe non prevedano una reiterata permanenza umana. Tali interventi dovranno minimizzare l'alterazione dello skyline ed evitare comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti o canocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.
- Ove richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali preferibilmente integrando sistemi di verde già presenti sul territorio; in caso di particolare necessità di mimetizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere che le apparecchiature a terra vengano custodite in alloggiamenti opportunamente realizzati con elementi costruttivi e caratteristiche dei materiali congruenti alle caratteristiche del contesto urbano di valore ambientale e documentario.
- Nel caso di installazione impianti nelle zone condizionate o sulle coperture degli edifici di tutto il territorio comunale, i gestori dovranno adottare idonee mimetizzazioni, quali pannellature o mascheramenti. Gli impianti tecnici e le opere accessorie, dove possibile, dovranno essere preferibilmente alloggiati nei sottotetti od in vani tecnici esistenti; qualora ciò non fosse possibile l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell'edificio stesso e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
- Nel caso di realizzazione di impianti sulle coperture degli edifici, ai fini del rispetto della distanza di sicurezza verticale indicata sul rapporto dell' ARPA, si dovrà prendere come riferimento il volume

dell'ultimo piano abitato. 4) Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

[2] Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti o consigliati, deve essere perseguito per ogni impianto o installazione - sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi singolari della copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

Art. 12

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ISTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

[1] Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune, (o allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui al capo IX del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

[2] Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

[3] La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 1512731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 1512731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al capo VIII. Alla domanda deve essere allegata, in ogni caso, almeno la seguente documentazione:

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

- 1) titolo di proprietà o equipollente al fine della disponibilità dell'area, così come definito dall'art.48 della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m. e i., dal quale si evincano le particelle catastali interessate dall'intervento; in caso di richiesta di realizzazione su area condominiale, andrà presentato verbale assembleare di assenso alla realizzazione dell'intervento;
- 2) il titolo in forza del quale viene richiesta l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.259/2003 in merito ai soggetti titolari dell'autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
- 3) titolo dal quale risulti l'eventuale delega alla presentazione dell'istanza;
- 4) - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui al capo IX del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione

rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

b) DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO EDILIZIO :

- 1) relazione tecnica descrittiva del progetto municipale con asseverazione del progettista di conformità delle opere previste;
- 2) elaborato grafico contenente :
 - 2.1) stralcio di planimetria degli strumenti urbanistici vigenti e eventualmente adottati con evidenziata la zona di intervento;
 - 2.2) stralcio di planimetria catastale aggiornata con eventuali frazionamenti in scala 1:1.000 o 1:500 con evidenziata la zona di intervento e con indicate tutte le costruzioni esistenti nel raggio di almeno 100 metri, completa di numero di foglio e mappali;
 - 2.3) planimetria dell'area di pertinenza in scala 1:200, contenente l'orientamento, i nomi delle strade confinanti, gli allineamenti stradali esistenti e in progetto di P.R.G.I., le misure occorrenti per determinare la superficie del lotto, l'indicazione delle ragioni di confinanza, fabbricati limitrofi, servitù attive e passive e tutto ciò che serve per definire inequivocabilmente l'intervento oggetto di domanda nel contesto ambientale, il perimetro della proiezione sul terreno delle strutture, attrezzature, manufatti e opere accessorie dell'impianto, con l'indicazione della distanza di ciascun lato dal confine più prossimo, l'indicazione delle eventuali fasce di rispetto individuate dal P.R.G.I. o dalla normativa nazionale e regionale vigente, le quote altimetriche del lotto prima e dopo l'intervento in modo da fornire un esatto piano quotato riferito alla quota stradale;
 - 2.4) piante dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, dettagliatamente quotate, in scala non inferiore ad 1:100 compreso anche gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati, con relative destinazioni d'uso previste per ogni locale;
 - 2.5) particolare costruttivo dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, con indicazione dei materiali utilizzati e delle colorazioni finali previste;
 - 2.6) almeno una sezione trasversale ed una longitudinale dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, dettagliatamente quotate, nella stessa scala delle piante e contenenti: le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio, l'altezza massima dell'edificio, l'altezza dei muri di cinta e delle recinzioni sia verso gli spazi pubblici che privati, tutti i dati necessari per far conoscere i precisi rapporti altimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti;
 - 2.7) prospetti di tutte le facciate dei manufatti principali, accessori o pertinenziali, dell'impianto, nelle scale 1:100 o 1:50;
 - 2.8) documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;

c) DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO RADIOELETTTRICO : si prescrive l'utilizzo della documentazione come indicato nel D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii.

[4] Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

[5] Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

[6] Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

[7] Il Comune (Sportello Unico) procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al capo VII del presente Regolamento.

[8] L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

[9] In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dal Comune (Sportello Unico) entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione.

[10] Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

[11] Il Comune (Sportello Unico) rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della D.G.R. presentati secondo le modalità descritte all'art. 10 del presente regolamento; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

[12] Il Comune (Sportello Unico) può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo solo ed esclusivamente in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

[13] Il Comune (Sportello Unico) trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni

(CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2004.

[14] Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

[15] Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

[16] Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 13**CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

[1] Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongono la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo e delle zone di installazione condizionata (se ammessa), delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della D.G.R.):
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
 - alla realizzazione di impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della D.G.R., secondo comma.

Art. 14**PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

[1] Per gli impianti di cui al capo VII del presente regolamento si prevedono le seguenti procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati:

- Presentazione di DIA, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/2003 per:
 - impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W se previsti nell'ambito delle aree di attrazione;
 - impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- Ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, così come previsto dall'art. 87, comma 3 del D.Lgs. 259/2003.

[2] Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 15**SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE**

[1] Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 19/2004, per ogni singola installazione, come indicate dal punto 9 della D.G.R., sono individuate:

- per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in euro 400, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 1.000;
- per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in euro 300, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 900;
- per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 della D.G.R., inseriti in contesto non edificato, in euro 200, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 500.

[2] Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

[3] Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

[4] Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

[5] Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

[6] Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità di versamento di seguito indicate:

- Comune di MUZZANO: comune di Muzzano Servizio Tesoreria indicando come causale "Versamento oneri istruttoria impianti radioelettrici";
- Provincia di Biella: versamento degli oneri alla Provincia di Biella si dovrà indicare come causale "Per versamento oneri istruttoria impianti radioelettrici di cui all'art. 14 L.R. 19/2004" attraverso le seguenti modalità:

- Versamento sul c/c postale n. 13792130, intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella, Via Q. Sella n. 12, 13900 Biella;
- Bonifico bancario sul c/c bancario n. OB2896206240 ABI: 03268 CAB:22308 c/o Banca Sella Via Lamarmora n. 18 13900 Biella.

[7] Il Comune provvede a versare ad ARPA, secondo le modalità dalla stessa indicate, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 19/2004, una percentuale pari al 40% della somma versata dal gestore al Comune, in concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo.

Art. 16

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI E PERIODO TRANSITORIO

[1] I gestori devono presentare il programma localizzativo degli impianti entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune e al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Biella.

[2] **Contenuti.** Il programma deve contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all’installazione nell’arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l’incremento della rete (ad esempio l’aumento della popolazione utente, la copertura radioelettrica o la qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l’investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 03/08/2004. Possono essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui al capo IV e alle spese per le attività istruttorie di cui al capo IX, al solo fine dell’applicazione delle procedure semplificate di cui al capo VIII.

[3] **Proposte localizzative.** Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema. Per localizzazione si intende l’individuazione di un’area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell’impianto.

[4] **Modalità di redazione e presentazione del programma.** I gestori presentano annualmente entro il 31 dicembre in formato cartaceo (ed elettronico) il programma localizzativo al Comune e in copia alla Provincia di Biella (Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche), ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell’anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l’autorizzazione all’installazione di impianti nel corso dell’anno a cui si riferisce il programma stesso.

[5] **Clauseole di riservatezza.** Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui

all'art. 7, c. 2 della L.R. 19/2004 nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema. Il Comune è inoltre tenuto ad emanare provvedimenti di diniego per le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel programma annuale, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano ragionevolmente motivate, dal richiedente, con "ragioni di urgenza e indifferibilità". La valutazione di tali ragioni, nel caso siano presenti, sarà parimenti condotta dal Comune seguendo regole di ragionevolezza, motivazione e certezza. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

Art. 17**CONTROLLI**

[1] Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla L.R. 07/01/2001 n. 1 e alla L.R. 03/08/2004 n. 19 avvalendosi dell'ARPA.

[2] Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui al capo X e il controllo a campione degli stessi.

Art. 18**IMPIANTI MOBILI PROVVISORI**

[1] Per le particolari esigenze di breve durata e comunque non superiore a mesi sei di cui al successivo comma 2, è ammissibile l'installazione di impianti mobili, intesi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili. Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

[2] La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee: in tale ipotesi lo stazionamento risulta consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermo restando il tempo tecnico di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;
- per ragioni di soccorso e protezione civile;
- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

[3] Per i casi di cui al comma precedente deve essere inviata comunicazione all'A.R.P.A., con le modalità indicate dalla D.G.R. 02/11/2004 n. 1913802, entro 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento.

[4] Le richieste di proroga dovranno essere corredate da relazione che giustifichi la richiesta.

[5] E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate dal capo IV, art 07, Tab. 1/a, e dal capo. IV, art. 08, Tab. 1/b, del presente Regolamento.

**Art. 19****COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN SERVIZIO**

[1] Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 02/11/2004, n. 19-13802, allegato A e allegato 1 entro sette giorni dall'attivazione.

Art. 20**RIMOZIONE IMPIANTI**

[1] Tutti i gestori di impianti, al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell'impianto, al ripristino dell'area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dell'impianto.

Art. 21**IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO**

[1] Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d' antenna dal piano campagna o dall'edificio sottostante, estremi autorizzativi. Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste specifiche forme di mimetizzazione.

Art. 22**SANZIONI**

[1] Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

[2] Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, sono fissate le sanzioni amministrative:

- per l'installazione o la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- in caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;

[3] Le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

Art. 23**PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI**

- [1] Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:5.000 per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (Tavola P_01) e per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (Tavola P_02).
- [2] Sulla cartografia sono individuate le aree descritte al capo IV del presente regolamento, in cui viene suddiviso il territorio comunale, con l'utilizzo di colori differenti.

Art. 24**ESECUTIVITA'**

- [1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale.
- [2] Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

- **TAVOLA P_01:** Cartografia in scala 1:5.000 per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione;
- **TAVOLA P_02:** Cartografia in scala 1:5.000 per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n.....;
- E' stato pubblicato all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al
- E' entrato in vigore il, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio dell'Ente.

MUZZANO,

Il Segretario Comunale